

DOCUMENTAZIONE IMPIANTI SPLIT SYSTEM

In riferimento alla documentazione da allegare ad impianti per la climatizzazione estiva (ad espansione diretta), rendiamo disponibile un utile approfondimento.

Il termine "Libretto", riferito in passato ad un preciso documento, ovvero al libretto di impianto, è invece oggi ricondotto a diversi documenti correlati ad ambiti quali la sicurezza, la tutela ambientale e l'efficienza energetica.

Iniziamo ad analizzare i documenti obbligatori in tutti i casi (a prescindere dalle potenze e dai contenuti di gas refrigerante).

SICUREZZA: Il D.P.R. 74/2013, all'art. 7 prevede che i manutentori d'impianti termici hanno l'obbligo di fornire al responsabile dell'impianto le istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione dell'impianto e la frequenza con la quale le operazioni vadano effettuate al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose. Ad esempio, è possibile assolvere quanto sopra rilasciando al committente un Libretto di Uso e Manutenzione dell'impianto, la cui compilazione spetta:

- All'installatore nel caso di nuova installazione, rifacimento o sostanziale modifica dell'impianto termico (deve essere consegnato come allegato obbligatorio alla Dichiarazione di conformità, congiuntamente alla dichiarazione stessa e agli altri allegati obbligatori).
- Al manutentore qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili.

È poi fondamentale per gli operatori del settore garantire, nello svolgimento delle proprie attività, l'evidenza dell'effettuazione di interventi di controllo e manutenzione, in relazione alla sicurezza e alla funzionalità degli impianti.

EFFICIENZA ENERGETICA: Sempre il D.P.R. 74/2013¹ all'art 7, prescrive che tutti gli impianti termici, indipendentemente dalle potenze e dalla quantità di gas refrigerante contenuto, devono essere muniti di un Libretto di impianto per la climatizzazione (Conforme all'allegato 1 del D.M.10/2/2014 e ss.mm.ii.)

Sugli impianti di climatizzazione con macchine frigorifere o pompe di calore con potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica e si redige il Rapporto di controllo di efficienza energetica come indicato nell'allegato "A" del DPR 74/2013 (rapporto Tipo 2; Allegato 3, DM10/02/2014). Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7.

Attualmente è disponibile solo una norma tecnica che consente di effettuare il controllo del sottosistema di generazione previsto all'articolo 8 comma 9 del DPR 16 aprile 2013, n. 74 – la UNI 10389-1, per gli impianti con generatore di calore a fiamma. Per le altre tipologie di impianti, in attesa che l'UNI pubblichi le pertinenti norme tecniche o prassi di riferimento, si provvede a redigere e sottoscrivere il relativo rapporto di controllo di efficienza energetica, e le relative pagine del libretto di impianto, senza effettuare il controllo del sottosistema di generazione.

TUTELA DELL'AMBIENTE (Gestione dei Gas Refrigeranti):

I refrigeranti contenuti nella maggior parte degli impianti di climatizzazione composti da dispositivi ad espansione diretta tipo monoblocco o split-system, sono composti da fluorocarburi, prodotti chimici a cui appartengono due grandi famiglie di sostanze:

- ODS, Sostanze Ozono Lesive (CFC, HCFC, Halon) come ad esempio l'R22
- F-gas, Gas fluorurati ad effetto serra (HFC, PFC, SF6) come ad esempio R407; R410A, ecc.

Per entrambe le famiglie di sostanze, sono previsti controlli di assenza di perdite per determinate categorie di impianti (generalmente quelli contenenti più di 3 kg di gas⁴). Per questi impianti occorre anche tenere la registrazione delle informazioni relative ai gas refrigeranti, come ad esempio l'assenza o la presenza di perdite, le quantità recuperate, i motivi della manutenzione, ecc.

Nello specifico, per i gas ozono lesivi è prescritto un "Libretto di Impianto" (Cfr. Art. 3; DPR 147/2006) e per i gas fluorurati è previsto un "Registro dell'Apparecchiatura" (Cfr. Art. 4; Reg. UE 517/2014).